



**POR FSE ABRUZZO 2014-2020 OBIETTIVO “INVESTIMENTI A FAVORE DELLA CRESCITA E DELL'OCCUPAZIONE”**

**DETERMINAZIONE N. DPG007/154 del 18/06/2020**

**DIPARTIMENTO LAVORO E SOCIALE**

**SERVIZIO LAVORO**

**UFFICIO PROGRAMMAZIONE POLITICHE DEL LAVORO**

OGGETTO: POR FSE Abruzzo 2014-2020 – PO 2017-2019 - Asse I – Occupazione. GARANZIA LAVORO Avviso A in de minimis Intervento n. 42 “Incentivi all’occupazione” PO FSE 2018-2020 – MODALITA’ DI ATTUAZIONE DELL’INTERVENTO IN EMERGENZA COVID 19

#### **IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO**

#### **VISTI:**

1. la DGR n. 180 del 13.03.2015, di presa d’atto della decisione della Commissione Europea N.C(2014)10099 del 17 dicembre 2014 che ha approvato, così come esplicitato nell’articolo 1 della predetta Decisione, il POR "Regione Abruzzo - Programma Operativo Fondo Sociale Europeo 2014-2020" per il sostegno del FSE nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione" per la Regione Abruzzo per il periodo dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2020;
2. la DGR dell’23 luglio 2018 n. 526, recante “POR FSE Abruzzo 2014-2020 – Obiettivo “investimenti in favore della crescita e dell’occupazione”. Approvazione Piano Operativo FSE 2018-2020;
3. la DGR del 9/11/2018 n. 850 recante “POR FSE 2014-2020. Obiettivo “Investimenti a favore della crescita e dell’occupazione” - Presa d’atto della metodologia che stabilisce la quantificazione delle somme forfettarie per incentivi alle assunzioni per la realizzazione di operazioni da finanziare con le risorse del POR FSE 2014-2020 Abruzzo”;
4. la determinazione dirigenziale n. DPG007/232 del 21/11/2018 di approvazione dell’avviso pubblico “GARANZIA LAVORO – Aiuti in de minimis” per la presentazione delle candidature di cui degli Interventi n. 40 “AREA DI CRISI COMPLESSA: INSERIMENTO AL LAVORO” e n. 42 “INCENTIVI ALL’OCCUPAZIONE” del PO 2018-2020 con relativi allegati, parti integranti e sostanziali del provvedimento;

#### **CONSIDERATO** che:

1. l'epidemia di COVID-19 non solo costituisce una grave emergenza sanitaria per i cittadini e le società, ma sta determinando una crisi sociale ed economica in Abruzzo e in tutto il paese;
2. le difficoltà presenti e future che hanno già causato un rallentamento e ulteriormente determineranno un brusco calo dell’occupazione in Abruzzo;

#### **RICHIAMATI:**

1. il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 febbraio 2020, e successivi DPCM e loro modificazioni, che hanno progressivamente rafforzato ed esteso le disposizioni a contrasto dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;

2. il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 recante: «Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19. Proroga dei termini per l'adozione di decreti legislativi»;
3. il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 recante: Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”;
4. le ordinanze del Presidente della Regione Abruzzo in materia di emergenza COVID 2019;

**DATO ATTO** che:

1. l'Avviso GARANZIA LAVORO A in de minimis a valere sul POR FSE 2014-2020 all'art. 3 prevede che l'incentivo di € 10.000,00 previsto per le donne e per gli uomini over 50 non potrà eccedere il limite del 50% del costo salariale annuale per ogni nuovo/a assunto/a. L'incentivo di € 8.000,00 previsto per gli uomini tra 18 e 49 anni non potrà eccedere il limite del 40% del costo salariale annuale per ogni nuovo assunto. Qualora il contributo previsto sia superiore ai limiti sopra indicati (50% o 40% del costo salariale annuale), l'incentivo non potrà essere riconosciuto;
2. per l'emergenza di sanità pubblica conseguente alla diffusione dell'epidemia del COVID-19, molte realtà produttive hanno dovuto interrompere l'attività e richiedere per i propri dipendenti la Cassa Integrazione Guadagni ordinaria o in deroga;
3. l'attivazione della Cassa Integrazione Guadagni per i lavoratori assunti, che ha effetti sul costo salariale annuale, non è da considerarsi una scelta del datore di lavoro, ma la conseguenza della sospensione delle attività per via della chiusura imposta alla circolazione delle persone per contenere la diffusione del virus;
4. che il D.L. 17 marzo 2020, n. 18 agli artt.18-22 e successive modifiche di cui al D.L. 19 maggio 2020, n. 34 agli artt. 68-70 detta norme speciali in materia di trattamento ordinario di integrazione salariale e assegno ordinario e di Cassa integrazione in deroga;

**RITENUTO OPPORTUNO:**

1. intervenire al fine di contribuire a sostenere le imprese che stanno subendo gravi danni economici e che hanno già segnalato la propria preoccupazione per il rischio di perdere anche i contributi della Regione Abruzzo;
2. prestare particolare attenzione alle imprese beneficiarie di provvedimenti di concessione di cui all'Avviso GARANZIA LAVORO in regime de minimis che abbiano fatto ricorso alla Cassa Integrazione per i lavoratori oggetto di incentivi economici;
3. prevedere che per le suddette imprese beneficiarie di concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale o di accesso all'assegno ordinario con causale "emergenza COVID-19" i periodi di trattamento ordinario di integrazione salariale e assegno ordinario concessi siano considerati neutrali ai fini del rispetto del limite del contributo (50% o 40% del costo salariale annuale) di cui all'art. 3 dell'Avviso GARANZIA LAVORO;

**RICHIAMATE** le note prot. RA 0102707/20 e RA 139164/20 del DPG011 SERVIZIO Gestione e Monitoraggio FSE;

**ACQUISITO** il parere favorevole del Dirigente del Servizio DPA011 con nota mail del 15 giugno 2020;

**VISTO** l'art 24, comma 2, della L.R. n.77/1999 e s.m.i.;

**DETERMINA**

per le motivazioni espresse in narrativa, che qui si intendono integralmente trascritte:

1. di prestare particolare attenzione alle imprese beneficiarie di provvedimenti di concessione di cui all'Avviso GARANZIA LAVORO in regime de minimis che, per i lavoratori oggetto di incentivi economici,

- abbiano fatto ricorso alla Cassa Integrazione ai sensi del D.L. 17 marzo 2020, n. 18 agli artt.18-22 e successive modifiche di cui al D.L. 19 maggio 2020, n. 34 agli artt. 68-70;
2. prevedere che per le suddette imprese beneficiarie di concessione del trattamento ordinario e in deroga di integrazione salariale con causale “emergenza COVID-19” i periodi di trattamento ordinario o in deroga di integrazione salariale concessi siano considerati neutrali ai fini del rispetto del limite del contributo (50% o 40% del costo salariale annuale) di cui all’art. 3 dell’Avviso GARANZIA LAVORO;
  3. che il rispetto del limite % del contributo sia riferita al costo salariale annuale del contratto di lavoro stipulato e che il costo effettivo annuale sia ricalcolato con riferimento ai mesi di effettiva prestazione lavorativa;
  4. di stabilire che restano ferme tutte le altre disposizioni dell’Avviso;
  5. di trasmettere copia della presente:
    - al Direttore del Dipartimento
    - al Servizio Autorità di Gestione Unica FESR-FSE - DPA011;
    - al Servizio Vigilanza e Controllo DPG012.

Il Dirigente del Servizio

**Pietro De Camillis**

*(Firma digitale n.2016711595440)*

L’Estensore  
**Maria Sambenedetto**  
(firmato elettronicamente)

Il Responsabile dell’Ufficio  
**Maria Sambenedetto**  
(firmato elettronicamente)